

N. R.G. 66625/2010

SENTENZA N° 12106/2012  
Rapporteur N° 3759/2012



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
SESTA SEZIONE CIVILE

26 NOV. 2012

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. \_\_\_\_\_ ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 66625/2010 promossa da:

\_\_\_\_\_, (C.F. \_\_\_\_\_), \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_)  
\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_) e \_\_\_\_\_  
(C.F. \_\_\_\_\_), con il proc. dom. avv. C. \_\_\_\_\_ VIA \_\_\_\_\_

attori

contro

BANCA \_\_\_\_\_ SPA (C.F. \_\_\_\_\_) con il proc. dom. \_\_\_\_\_

convenuta

Conclusioni: v. allegati.

28

Foglio di precisazione delle conclusioni nell'interesse di [REDACTED]

udienza 28 giugno 2012 - R.G. 66625/10 - G.I. dott. Ferrari

All'esito della fase istruttoria, tenuto conto degli accertamenti contabili determinati in corso di causa per effetto della C/PD espletata dal dott. [REDACTED], nonché delle osservazioni del CTP dott. Giansalvo, nonché della documentazione prodotta in atti, anche in ordine all'accertata indisponibilità della convenuta a definire bonariamente la vertenza, \*Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanze:

1. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418<sup>9</sup> c.c., dell'art. 7, comma 3, delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente, identificato con il n. 113 presso la filiale di [REDACTED] se, relativa alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso degli interi rapporti e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
2. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418<sup>9</sup> c.c., dell'art. 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente n. 113 relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi il rapporti in esame;
3. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale; comunque prive di causa negoziale;
4. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418<sup>9</sup> c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni - banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
5. ACCERTARE e DICHIARARE, sulla base di tutta la documentazione in atti, per effetto della declaratoria di parziale nullità del contratto impugnato, la rettifica del saldo contabile, determinato dal ctu (ipotesi B) in € 318.397,30 a credito per la convenuta, fatto salvo l'ulteriore importo di € 14.272,47 a titolo di spese tenuta conto non stornate dal consulente;

6. DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) dell'indicato rapporto bancario;
7. ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eversiva il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419<sup>ter</sup> c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
8. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e/o inefficacia delle fidejussioni rilasciate dagli odierni attori;
9. per l'effetto delle suddette violazioni, CONDANNARE la convenuta banca, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore dell'istante, quantificate dal CTU (ipotesi B) alla data del 31/12/2009 in € 561.135,17 (fatto salvo l'ulteriore importo di € 14.272,47 a titolo di spese tenuta conto non stornate dal consulente), oltre spese di CTU pari ad € 15.668,61, salva altra somma ritratta differentemente dall'On.le G.L., oltre gli interessi legali a far data dalla costituzione in mora;
10. CONDANNARE la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dagli attori, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., da determinarsi in via equitativa, nonché ex art. 96 cpc;
11. ACCERTARE E DICHIARARE la illegittima segnalazione in Centrale Rischio eseguita dalla convenuta in danno degli istanti per importi assolutamente erronei, con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali in via di quantificazione, e per l'effetto ORDINARE la cancellazione e/o rettifica con efficacia retroattiva e CONDANNARLA al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa oltre alla pubblicazione della rettifica sui principali giornali locali;
12. CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatali.

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

Sez. VI - R.G. n. 66625/10 - G.I. Dott. Ferrari

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

per la BANCA [REDACTED] S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED]

VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE ADITO

disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione così giudicare:

respinta ogni contraria istanza, azione ed eccezione e previe tutte le declaratorie del caso:

in via preliminare

- ritenere e dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda restitutoria di condanna avanzata dalla [REDACTED], essendo tutt'ora in essere il contratto di conto corrente n. 113, intrattenuto con la Banca: [REDACTED] S.p.A.;
- ritenere e dichiarare che la prescrizione decennale applicabile agli effetti dell'anatocismo, delle commissioni di massimo scoperto e degli interessi ultralegali, decorre dalla singola liquidazione periodica o, al massimo, da ogni singola chiusura annuale del conto corrente alla fine di ogni anno solare o nei diversi termini previsti nel relativo contratto;
- ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto all'eventuale restituzione di somme a qualunque titolo richieste dall'attrice per decorso del termine legale, nonché la decadenza dalle eccezioni sollevate;
- ritenere e dichiarare che, una volta accertata la presenza dei presupposti legittimanti, la Società attrice avrebbe avuto diritto a proporre domanda di ripetizione derivante dall'invocata dichiarazione di nullità del contratto di con-

A.

28

to corrente stipulato con la [redacted] S.p.A. esclusiva-  
mente per i dieci anni antecedenti il 04/10/2010 e, ciò, con riferimento alla  
data di ogni singola liquidazione periodica degli interessi trimestrali o, in su-  
bordine, di ogni singola chiusura annuale del conto corrente;

nel merito:

- rigettare tutte le domande *ex adverso* proposte con qualunque statuizione  
perché infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa;

in via subordinata:

- per il solo caso di eventuale accertamento della nullità di clausole relative  
al contratto di conto corrente dedotto in giudizio, applicare al rapporto in  
questione le norme previste dal T.U. Bancario (D.Lgs. n. 385/93) ed, in par-  
ticolare, ritenere e dichiarare applicabile al conto corrente n. 113 stipulato fra  
la Banca [redacted] S.p.A. e la [redacted] S.r.l.  
l'art. 117, co. VII, del medesimo T.U. Bancario ed i tassi di interesse dallo  
stesso previsti;

- ritenere e dichiarare che, successivamente alla Delibera CICR 09/02/2000,  
conseguente al D.Lgs. 04/08/1999 n. 342, la liquidazione periodica trimestra-  
le degli interessi bancari ed il conseguente anatocismo sono legittimi *ex lege*,  
senza necessità di apposito patto scritto tra le parti del contratto bancario in  
forza del principio della successione delle leggi;

- ritenere che le somme ristornate dal C.T.U. nella relazione tecnico contabi-  
le non sono attualizzabili, con conseguente impossibilità di rivalutazione del-  
le somme a tale titolo pretese;

- ritenere che la [redacted] S.p.A. non ha applicato la capitalizzazione trimestrale  
degli interessi con riferimento a tutti i trimestri conclusi con segno positivo e

che non sussiste pertanto anatocismo;

- ritenere che la [ ] S.p.A. ha validamente applicato le commissioni di massimo scoperto e le spese di chiusura del conto, per le ragioni esposte in atti.

Con vittoria di spese, anche in merito ai costi della relazione di C.T.U. integralmente anticipati dalla [ ] S.p.A., diritti ed onorari, oltre IVA 21%, CPA 4% e rimborso forfettario 12,5 % ex art. 14 L.P e con ogni e più ampia riserva di ulteriormente eccepire, dedurre ed articolare.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] [redacted] convenivano in giudizio la [redacted] s.p.a., al fine di ottenerne la condanna alla restituzione di somme indebitamente pagate a titolo di interessi e commissioni di massimo scoperto in relazione a un rapporto di conto corrente bancario.

Gli attori in particolare esprimevano:

- che [redacted] intratteneva presso la filiale di Settimo Milanese della banca convenuta un rapporto di affidamento in conto corrente acceso prima del 1992;
- che il contratto inter partes conteneva diverse clausole nulle, quale, in primo luogo, quella relativa alla determinazione degli interessi con richiamo agli usi su piazza;
- che, parimenti, era nulla la clausola che prevedeva la capitalizzazione degli interessi passivi, con conseguente addebito di interessi anatocistici;
- che illegittimo era l'addebito di commissioni di massimo scoperto non pattuite;
- che del pari illegittima era il ricorso a valute fittizie;
- che erano nulle per l'effetto anche le fidejussioni prestate dagli altri attori;
- che da una perizia di parte era emerso come la banca avesse illegittimamente addebitato poste passive per euro 494.043,79, a fronte di un saldo denunciato come passivo per euro 148.294,20.

Si costituiva ritualmente in giudizio la [redacted] s.p.a., contestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare, eccependo l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito proposta dagli attori, considerato come il rapporto di conto corrente fosse ancora in essere e che, quindi, al più la pretesa della correntista poteva essere solo di accertamento del saldo; evidenziava come il contratto fosse perfettamente corrispondente alla normativa vigente alla sua stipula e, in ogni caso, eccepiva la prescrizione decennale del diritto azionato dagli attori.

*R*

Espletata l'attività istruttoria secondo le richieste avanzate dalle parti, nei limiti in cui erano ritenute ammissibili e rilevanti, il giudice rinviava all'udienza del 28.6.2012 per la precisazione delle conclusioni; adempiuto detto onere processuale, la causa era trattenuta in decisione, previo deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica ad opera di entrambe le parti.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento nei limiti che di seguito si indicano.

Parte attrice, infatti, ha prodotto in giudizio il contratto di conto corrente dalla stessa acceso presso la banca convenuta in data 1989, il quale prevedeva due distinti termini di chiusura del conto, con conseguente capitalizzazione degli interessi, a seconda dell'andamento dello stesso, e, segnatamente, la chiusura del conto debitore ogni trimestre e creditore annualmente; parimenti il contratto faceva riferimento a un tasso d'interesse debitore non specificamente determinato, richiamando genericamente gli "usi su piazza".

Orbene, la capitalizzazione degli interessi è consentita nel nostro ordinamento nei limiti di cui all'art 1283 c.c., secondo cui gli interessi scaduti possono produrre interessi dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi, normativa che può essere derogata da usi contrari, che si identificano negli usi normativi di cui agli artt 1 e 8 delle preleggi.

Dopo una prima ed ormai risalente impostazione, che riconosceva l'esistenza dell'uso normativo legittimante l'anatocismo bancario trimestrale, ormai per giurisprudenza consolidata, la capitalizzazione trimestrale degli interessi è ricondotta a un uso negoziale e non normativo, in quanto difetta dei caratteri della costanza, della generalità, della durata e dell'*opinio iuris ac necessitatis*, che sono propri della norma giuridica consuetudinaria (cfr Cass. SU 4.11.2004 n 21095).

2

Accertata quindi la nullità della clausola contrattuale che prevede l'anatocismo, per contrarietà a norme imperative, nonché della prassi di capitalizzazione trimestrale, deve essere esclusa ogni altra capitalizzazione (semestrale o annuale) in quanto priva di qualsiasi base negoziale (Cass SU 24418/10) e deve essere epurato l'anatocismo applicato, sino all'adeguamento della banca alle disposizioni contenute nella delibera CICR 9.2.2000.

In ordine al tasso di interesse, il contratto di conto corrente bancario prevede l'applicazione di un tasso di interesse ultralegale, richiamando le condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza.

A norma dell'art. 1284 III comma c.c., gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto e, affinché la pattuizione di un tasso di interesse ultralegale sia valida, la stessa deve avere un contenuto chiaro, con la puntuale specificazione del tasso di interesse ultralegale.

Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la clausola di determinazione degli interessi con riferimento agli usi su piazza o alle condizioni generalmente praticate dagli istituti di credito è nulla in quanto *"perché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art 1284 III comma cod. civ., che è norma imperativa, la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse; ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione"* (ex multis Cass sez I n 17679 del 29.07.2009).

Deve quindi essere dichiarata la nullità della pattuizione del tasso ultralegale, con l'effetto che dovrà essere applicato sino al 7.7.1992 il tasso legale e dall'entrata in vigore della Legge 154/1992 (8.7.1992) il tasso suppletivo di cui all'art 117 TUB comma 7 lett. A, in forza della sostituzione automatica della clausola nulla con quella prevista dal Testo Unico Bancario.

Per effetto di tale disposizione, pertanto, il tasso di interesse applicabile deve essere determinato con riferimento al tasso minimo e massimo dei BOT emessi nell'anno precedente a quello in esame, rispettivamente per le operazioni attive e passive, dovendosi precisare che le operazioni attive sono riferite a quelle in favore della banca, dal momento che la norma citata ha quale soggetto di riferimento l'istituto di credito (per cui le stesse si riferiscono ai conti in cui questi ultimi concedono credito alla clientela e quindi lucrano interessi), mentre le operazioni passive sono quelle in cui la banca riceve in deposito somme dal cliente e quindi paga interessi.

In ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, deve darsi atto di come, a seguito della sentenza della Cassazione e Sezioni Unite n. 24418/2010 e della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art 2 comma 61 legge 26.2.2011 n 10 di conversione e modifica del D.L. 29.12.2010 n 225 (Corte Cost. 78/2012), oggi debba darsi per assodato come il relativo termine estintivo del diritto decorra dalla chiusura del conto corrente e non dalle singole annotazioni ivi apposte, trattandosi di rapporto giuridico unitario, salvo il distinguo operato dalla Suprema Corte in relazione alle rimesse in conto corrente aventi portata solutoria, ipotesi peraltro non dedotta dalle parti nel presente giudizio.

Ciò comporta, pertanto, come nel caso di specie non assuma rilevanza operativa l'eccezione sollevata dalla convenuta, essendo stata proposta la domanda giudiziale quando ancora il conto corrente non risultava essere stato chiuso e non avendo la parte eccepiente dedotto versamenti della correntista in costanza di rapporto con portata solutoria.

Parimenti fondate sono risultate le doglianze attoree in ordine all'illegittimità degli addebiti annotati in conto dalla banca a titolo di commissioni di massimo scoperto, non risultando le stesse pattuite in contratto, così come in relazione agli interessi passivi conteggiati per effetto delle cosiddette valute fittizie.

In relazione a tale ultimo aspetto, infatti, va ricordato come la valuta vada intesa come corrispondente al giorno dell'operazione annotata, per cui, in difetto di pattuizione che anticipi o posticipi

negozialmente la decorrenza di esse, l'applicazione di un giorno valuta differente da quello dell'operazione va considerato come prassi illegittima, risolvendosi in una ulteriore implicita forma di remunerazione del credito non concordata contrattualmente dalle parti.

Considerato ancora come la rideterminazione del saldo del conto corrente possa e debba essere condotta esclusivamente sulla base dei dati contabili prodotti dalle parti, non potendosi fare riferimento agli estratti conto acquisiti irrualmente nell'ambito dell'accertamento contabile disposto in corso di causa e dovendosi, di conseguenza ricondurre a zero il saldo iniziale relativo al primo estratto conto disponibile risalente al 30.8.1989 (non trovando giustificazione contabile le poste antecedenti, in quanto non verificabili in assenza della produzione dei relativi estratti conto), si ritiene rispondente ai criteri di rideterminazione del saldo di conto corrente la prima ipotesi di riconteggio operata dal consulente tecnico dell'ufficio.

A tal proposito, infatti, premesso come le risultanze della c.t.u. siano fatte proprie dal giudice, stante il logico ed obiettivo procedimento seguito dal perito, considerando il conteggio che tenga conto degli elementi suindicati ed escludendo la rivalutazione monetaria degli importi scomputati, in quanto illegittimamente annotati a debito, il saldo del conto corrente alla data del 31.12.2009 va rideterminato in euro 364.107,89 a credito della correntista (a fronte di un saldo contabilizzato dalla banca di euro 106.996,66 a debito della correntista).

In ordine alla rivalutazione monetaria, in particolare, va rilevato come il conteggio esposto dall'ausiliario del giudice, oltre a non trovare giustificazione in forza del quesito sottopostogli, non si giustifichi neppure da un punto di vista prettamente giuridico, non prospettandosi nel caso di specie obbligazioni di valore.

Le considerazioni esposte, pertanto, portano ad accogliere le domande proposte da [REDACTED] nei limiti del mero accertamento del saldo di conto corrente alla data sopra indicata.

Viceversa, considerato come il conto corrente sia ancora in essere e che non risulti essere stato dedotto dalle parti alcuna rimessa con finalità solutoria, non può essere accolta l'ulteriore domanda di ripetizione dell'indebitato riferita alle annotazioni a debito accertate come illegittime, proprio in considerazione del fatto che, trattandosi di rapporto unitario ancora pendente, con la precisazione sopra fatta, non risulta tecnicamente essere stato ancora effettuato alcun pagamento suscettibile di essere ripetuto.

Nei limiti sopra esposti, quindi, ossia di mera rideterminazione del saldo corretto del conto corrente ancora pendente tra le parti, la domanda attorea va accolta nei termini sopra esposti.

Passando all'esame della pretesa degli altri attori, riferita a una declaratoria di nullità delle fideiussioni da loro prestate (sussistendo un loro difetto di legittimazione attiva alla pretesa rideterminazione del saldo del conto corrente), va rilevato come la domanda sia stata prospettata in termini di mero riflesso dell'accertamento della nullità delle clausole del conto corrente riguardanti la determinazione del tasso di interesse e la capitalizzazione degli stessi.

Senonché non si comprende per quale ragione giuridica l'accertamento della nullità di tali clausole, come si è visto sostituite ex lege nei termini esposti, non comportando la nullità dell'intero contratto di conto corrente, debba o possa estendersi alle garanzie ad esso accessorie, quali le fideiussioni prestate dagli attori, provocandone la nullità.

Gli attori, infatti, hanno rilasciato fideiussioni omnibus dirette a garantire ogni obbligazione contratta con l'istituto di credito dalla correntista [REDACTED] per cui, una volta ricondotto a legittimità il contratto di conto corrente e rideterminato di conseguenza il saldo, essi saranno tenuti solidalmente con la debitrice principale in forza delle garanzie prestate, nei limiti in cui la correntista dovesse trovarsi in posizione di debito e fermo restando il massimale garantito.

La portata particolarmente rilevante dell'esito della rideterminazione del saldo rispetto a quello annotato dalla banca comporta la soccombenza dell'istituto di credito, il quale va condannato a

21

rifondere le spese di lite, liquidate in complessivi euro 12.200,00, oltre c.p.a. e oltre euro 884,30 per spese.

A carico della convenuta vanno poste in via definitiva anche le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro 8.970,00, oltre i.v.a. e previdenza ed oltre euro 235,50 per spese.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

- in accoglimento della domanda proposta da [REDACTED], nei confronti della Banca [REDACTED] s.p.a., ridetermina alla data del 31.12.2009 il saldo del conto corrente n. 113 acceso presso la filiale di [REDACTED] e della convenuta in euro 364.107,89 a credito della correntista;
- rigetta le domande proposte da [REDACTED] nei confronti della convenuta;
- condanna la convenuta a rifondere gli attori delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 12.200,00, oltre c.p.a. e oltre euro 884,30 per spese;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro 8.970,00, oltre i.v.a. e previdenza ed oltre euro 235,50 per spese.

Così deciso in Milano il 6 novembre 2012

Il giudice

